



De Salomon
C/1300

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° DPC/SISM/0057167 Mod. 9
del 20/07/2010
----- USCITA -----

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni in allegato

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO III - VALUTAZIONE, PREVENZIONE E MITIGAZIONE
DEL RISCHIO SISMICO

Prot. No.

Risposta al Foglio del
N^o

E E MITIGAZIONE

vedi cap. CANNARO
(x inst. civile)

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
SEGRETARIA REGIONALE	
AMBIENTE E TERRITORIO	
DATA	29 LUG. 2010
PROT. N.	411738 / 57-00
CLASSIFICAZIONE	Pratica / Fascicolo
7.000.06.3.8.0	

OGGETTO: Circolare "Impianti di telefonia ed obblighi di verifica ai sensi dell'OPCM 3274/03".

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 ha stabilito che siano sottoposte a verifica del livello di adeguatezza sismica tutte le opere di carattere strategico per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, progettate prima del 1984 o anche successivamente, se ubicate in comuni la cui classificazione sismica è stata resa più gravosa. La verifica è a carico dei proprietari o dei gestori delle opere predette e deve essere svolta entro il 31/12/2010.

L'identificazione delle tipologie di costruzioni che rientrano nelle categorie "strategica" o "rilevante" è stata effettuata con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 3685/03 del 21/10/03 per la competenza statale e prevede che nelle opere strategiche siano comprese, tra l'altro, le strutture, "il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali: ...(omissis) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica ...(omissis) le opere infrastrutturali connesse con il funzionamento di ...(omissis).. servizi di comunicazione a diffusione nazionale" (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

Il terremoto dell'Aquila del 6/4/2009 ha rappresentato un importante test della funzionalità della rete di telefonia mobile in emergenza sismica ed un ulteriore stimolo a cercare di definire precisamente le opere da sottoporre a verifica. Infatti i sistemi a rete possono assicurare una sufficiente funzionalità anche in presenza di danni localizzati a singoli elementi, se è presente una adeguata ridondanza. A seguito del terremoto il Dipartimento è stato fortemente impegnato nella gestione dell'emergenza, per cui la definizione delle tipologie di oggetti da sottoporre a verifica è iniziata a L'Aquila, ed ha coinvolto i gestori di telefonia mobile. Si sono analizzati i disservizi seguiti al sisma, gli interventi di ripristino rapido, le possibilità di reindirizzamento delle chiamate e si è affrontato l'aspetto dei livelli di copertura dell'intero territorio nazionale. Ne è scaturita una circolare che interpreta il già citato decreto n. 3685 del 21/10/2003, circoscrivendo gli oggetti da sottoporre a verifica in virtù delle ridondanze assicurate dalla rete.

La circolare è stata condivisa dal Ministero dello Sviluppo economico con lettera prot. n. 38941 del 11/6/2010 e viene quindi oggi diffusa, allegata alla presente, alle Amministrazioni interessate.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	
Data di arrivo	
Data registraz.	19 AGO. 2010
Prot. N.	
Classificazione	Pratica / Fascicolo
2300.04.1	

Il Capo del Dipartimento
Guido Bertolaso

Guido Bertolaso
F. Schirich



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Circolare interpretativa relativa al carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica che garantiscono l'erogazione del servizio di telefonia mobile in caso di sisma.

Con l'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica"* (G. U. n. 72 dell'8 maggio 2003) è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari ... (omissis) ... sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. La verifica non è prescritta nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3.

Successivamente, il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale n. 3685 del 21 ottobre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003) ha individuato le tipologie di costruzioni da qualificarsi *quali opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.*

Ad ulteriore chiarimento, il Dipartimento della Protezione Civile, con nota del 5 Luglio 2004, nel rispondere ad un quesito della Regione Toscana, ha attribuito ai singoli gestori di telefonia la responsabilità di individuare le opere che garantiscano la funzionalità dei servizi anche in occasione di un evento sismico.

Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A. (nel seguito indicati come "gestori") sono autorizzati a fornire servizi di telefonia mobile sul territorio nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (nel seguito: Codice delle Comunicazioni Elettroniche). I suddetti gestori, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, svolgono con carattere di continuità le attività di installazione, esercizio ed aggiornamento tecnologico delle infrastrutture di comunicazione elettronica¹ allo scopo di erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio nazionale.

¹ Per infrastruttura di comunicazione elettronica si intendono le stazioni radioelettriche nonché le centrali di controllo (BSC Base Station Controller) e le centrali di commutazione (MSC Mobile switching center); la stazione radioelettrica è definita, ai sensi della lettera nn) dell'art. 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come *"uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Con l'articolo 20, comma 5, della legge 28 febbraio 2008 n. 31 (in S.O. n. 47 alla G.U. del 29 febbraio 2008, n. 51) le *verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003... (omissis) devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.*

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (S.O. n. 108 dell'1.5.06) ha dettato i *"criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone"* e la *"mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale"* espressa in termini di accelerazione orizzontale al suolo, prevedendo, successivamente al periodo di sperimentazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, l'emanazione di criteri generali armonizzati alle eventuali modificazioni delle predette Norme Tecniche. Tali modificazioni sono intervenute con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008, che ha ridefinito le azioni sismiche di progetto a partire da spettri di risposta elastici dipendenti dalla posizione del sito e dal periodo di ritorno dell'azione stessa, mantenendo la definizione delle zone sismiche per scopi essenzialmente amministrativi.

Tutto quanto sopra considerato, ai fini dell'obbligo di esecuzione delle verifiche sismiche delle infrastrutture per telefonia mobile, rilevano i seguenti fatti:

1. Le infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile sono state costruite ed installate successivamente al 1984 in quanto il sistema di comunicazioni mobili di seconda generazione (GSM Global System Mobile a 900 MHz) e' stato sperimentato in Italia solo a partire dal 1992 e commercializzato a partire dal 1995;
2. le quattro reti di infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile sono caratterizzate dalla presenza sull'intero territorio nazionale di oltre 45.000 impianti ed infrastrutture di quattro diversi gestori assicurando in tal modo un elevato livello di ridondanza;
3. in caso di eventi accidentali è comunque possibile effettuare le chiamate ai numeri di emergenza, anche attraverso terminali sprovvisti del modulo di identità dell'utente (c.d. SIM), indipendentemente dal gestore proprietario, attraverso una delle quattro reti di telefonia mobile presenti sul territorio²;
4. nel corso dell'evento sismico che il 6 aprile 2009 ha colpito la provincia dell'Aquila e le zone limitrofe i danni subiti dalle infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile sono stati limitati e comunque non hanno pregiudicato l'erogazione del servizio di telefonia mobile, grazie anche al ripristino dell'alimentazione elettrica tramite generatori elettrici trasportabili ;

² Già attualmente il numero di emergenza 112 resta attivo anche in assenza di SIM e può smistare le telefonate agli altri numeri di emergenza (113, 115, 118...), in attesa di pervenire ad un numero unico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

5. nel corso dell'evento sismico di cui sopra i gestori di telefonia mobile hanno immediatamente provveduto ad inviare, posizionare ed attivare impianti mobili di comunicazione elettronica (c.d. "carrati") al fine di ovviare alle necessità rilevate e alle esigenze comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile;

6. i quattro gestori di telefonia mobile hanno presentato e consegnato al Dipartimento della Protezione Civile un dettagliato rapporto relativo alla descrizione delle conseguenze che il sisma del 6 aprile 2009 ha avuto sulle infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile, nonché alle misure adottate al fine di proseguire l'erogazione del servizio secondo i normali standard. Inoltre i predetti gestori hanno posto in essere un'indagine conoscitiva sullo stato delle proprie infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile ed hanno altresì provveduto a scambiarsi dati ed informazioni sull'ubicazione di tali infrastrutture sul territorio nazionale con particolare attenzione ai Comuni ubicati nelle zone sismiche di classe 1 e 2³. Le risultanze e la documentazione di tale attività di ricognizione e verifica delle quattro reti di infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile sono state condivise con il Dipartimento di Protezione Civile.

7. Dall'analisi di tale documentazione e' stato rilevato che un numero limitato di Comuni ubicati in zona sismica di classe 1 e 2³ è servito da singole infrastrutture di comunicazione elettronica per telefonia mobile, mentre al di fuori dei predetti comuni la ridondanza delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nonché le caratteristiche intrinseche della stessa rete consentono comunque di garantire una ragionevole continuità del servizio delle chiamate di emergenza in caso di evento sismico. Pertanto, assume carattere di strategicità l'infrastruttura di comunicazione elettronica attestata su edifici di proprietà pubblica o privata che, nel comune in cui è ubicata, rappresenta l'unico impianto che consente di effettuare le chiamate di emergenza.

Alla luce delle premesse e delle considerazioni sin qui svolte si chiarisce che:

- a) Un'infrastruttura di comunicazione elettronica per telefonia mobile è considerata quale opera infrastrutturale di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, solo quando rappresenta l'unica infrastruttura di comunicazione elettronica per telefonia mobile presente in un comune di zona sismica 1 o 2³ ed è attestata su costruzioni progettate prima del 1984 oppure anche successivamente a tale data, ma la cui classificazione sia diventata più gravosa o l'accelerazione al suolo di riferimento sia aumentata.

³ E comunque nelle zone in cui l'accelerazione di picco al suolo di riferimento, ossia quella che ha un periodo di ritorno di 475 anni, è superiore a 0,15 g.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- b) E' attribuita ai gestori di telefonia mobile la responsabilità di individuare ed adottare le misure idonee ad assicurare, in caso di evento sismico, la funzionalità delle infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile a cui e' stato attribuito carattere di strategicità secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Entro il 31 dicembre 2010 i gestori di telefonia informano il Dipartimento della Protezione Civile delle misure che saranno adottate per le infrastrutture di comunicazione elettronica per telefonia mobile qualificate come "strategiche", al fine di assicurarne la funzionalità in caso di evento sismico.

Roma,

Il Capo del Dipartimento

Guido Bertolaso

F. Sestini